

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZALLO

ORDINANZA N. 9/93

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Pozzallo:

VISTO il rapporto di sopralluogo effettuato in data 8 marzo 1993, congiuntamente, dal personale militare dipendente e da funzionari dell'Ufficio tecnico comunale di S. Croce Camerina, presso la localita', "Torre di Mezzo" dello stesso Comune di S. C. Camerina, e con il quale viene dato atto della situazione di pericolo per la pubblica incolumita', dovuta al grave stato di erosione della costa, fenomeno, questo che, causando la formazione geomorfologica a sbalzo della scogliera, provoca smottamenti e frane, oltre al possibile verificarsi di fratture degli stessi costoni rocciosi;

RITENUTO opportuno prevenire possibili pericoli per le persone e necessario adottare misure a salvaguardia della pubblica incolumita', per quanto di competenza di questa Autorita' Marittima;

VISTI gli articoli 16, 17, 28 e 30 del vigente Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327) e 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima - (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328),

O R D I N A

ART. 1 - Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, la zona di fascia costiera del litorale di S. Croce Camerina - localita' denominata "Torre di Mezzo" e piu' precisamente i costoni rocciosi insistenti (sia a levante che a ponente della torre denominata "di mezzo"), sulla fascia demaniale marittima antistante, senza soluzione di continuita', le particelle contraddistinte dal numero 32 al 460 comprese, incluse nel foglio di mappa n. 26 di S.C. Camerina, e ' interdetta al transito ed alla sosta di persone e/o mezzi, causa la possibilita' di frane, smottamenti o fratture dei predetti costoni rocciosi.

ART. 2 - Sono altresì vietate, nella zona di mare antistante la fascia costiera di cui all'articolo precedente e sino ad una distanza di metri lineari 50 dalla linea di costa, le attivita' di pesca, navigazione, balneazione ed in genere, qualsiasi attivita', anche subacquea.'

ART. 3 -I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell' art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca piu'grave o diverso reato.

ART. 4 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo, li' 12 marzo 1993

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Massimo DI RAIMONDO

